

I certificati antimafia ora li rilascia solo la prefettura

Dal 13 febbraio stop al rilascio dei certificati antimafia da parte della Camera di commercio. I soggetti che hanno rapporti contrattuali o di natura autorizzatoria con pubbliche amministrazioni devono richiedere la certificazione antimafia presso le prefetture. Questo in seguito all'entrata in vigore del dlgs del 15/11/2012 n. 218 che ha abrogato il dpr del 3/6/1998 n. 252 e ha stabilito che la Camera di commercio non è più competente al rilascio dei certificati del registro delle imprese integrati con la dicitura antimafia né al privato che si presenta allo sportello né alle pubbliche amministrazioni o privati gestori di servizi pubblici. Le nuove disposizioni antimafia (dlgs 15 novembre 2012, n. 218) comportano anche l'aumento del numero di soggetti e operatori economici soggetti alle verifiche antimafia necessarie per il rilascio delle informative. Tra questi ora ci sono anche i gruppi europei di interesse economico, i membri dei collegi sindacali di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, chi esercita poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa per le società costituite all'estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, le società concessionarie nel settore dei giochi pubblici. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011, le Pubbliche amministrazioni nonché i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato (compreso quello antimafia), ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione. Pertanto, esclusivamente gli enti pubblici e i soggetti equiparati potranno rivolgersi alle prefetture per la verifica delle autocertificazioni ricevute. La documentazione antimafia deve essere richiesta alla prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del dlgs. 163/2006.

Cinzia De Stefanis